



Repertorio n. 30.583

Raccolta n. 13.075

Dott. FABIO DI RUSSO
NOTAIO

DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di febbraio, in Spoleto nel mio studio,

il 10 febbraio 2017

Avanti a me dott. FABIO DI RUSSO Notaio in Spoleto con studio in Viale Trento e Trieste n. 107/E, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto,

è presente Il Sig.:

- LOIACONO Antonio, nato a Cotronei (KR) il 1° gennaio 1952, residente in Spoleto (PG) Via Brignone n. 34, codice fiscale dichiarato LCN NTN 52A01 D123Q, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione denominata GRUPPI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ITALIA appresso specificata.

Io Notaio sono certo dell'identità personale e poteri rappresentativi del comparente, il quale con il presente atto mi dichiara di voler depositare nei miei atti notarili, affinché io Notaio rilasci copia autentica a chiunque ne faccia richiesta, lo statuto dell'Associazione "GRUPPI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ITALIA", in breve "GSI ITALIA", con sede in Spoleto (PG) Via

Reg.to a Perugia

il 21.02.17

N. 4135

Serie 17

Esatti € 24500

Dott. Fabio Di Russo - Notaio

Bazzanese n. 73, codice fiscale 93011870545, costituita con scrittura privata in data 27 ottobre 1997, reg.ta a Spoleto il 31 ottobre 1997 al n. 1190 vol. 241 mod. 3, iscritta presso il Registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. n. 15/1994 in forza della determinazione dirigenziale n. 463 del 17 novembre 1998.

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto Statuto che consiste in numero 4 (quattro) fogli dattiloscritti per numero sedici pagine, composto di n. 15 (quindici) articoli che firmato dal comparente e da me Notaio al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura al comparente, il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive e firma a margine alle ore quindici e cinquanta minuti. Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano su un foglio per due pagine e quanto della terza.

F.TO: Antonio LOIACONO

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"GRUPPI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ITALIA"

Articolo 1

Costituzione

E' costituita una Associazione senza scopo di lucro, formata da individui, associazioni e gruppi organizzati di volontariato ispirati ai temi della Cooperazione Internazionale, dei diritti dell'uomo, dello sviluppo integrale della persona e della promozione della solidarietà tra i popoli, denominata "GRUPPI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ITALIA", in breve "GSI ITALIA", per le finalità descritte all'Art. 4 del presente statuto. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro. L'Associazione si configura come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Spoleto. Potranno essere costituite sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in qualsiasi città italiana od estera.

Articolo 3

Durata

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Finalità

4.1 L'Associazione ha come finalità principale la cooperazione e la solidarietà internazionale, con particolare attenzione a quella decentrata, tra comunità del Nord e del Sud del pianeta. In tal senso, intende:

- a) sviluppare la ricerca, l'innovazione e la formazione nelle tematiche dello sviluppo e della promozione umana, nell'ambito culturale sociale ed economico;
- b) informare, sensibilizzare ed educare sui temi dello squilibrio sociale ed economico tra Nord e Sud, su quelli della mondialità, della pace e della coesistenza pacifica tra le culture, della promozione dello sviluppo umano equo e sostenibile, delle pari opportunità, anche di genere, della giustizia sociale, della difesa dell'ambiente e della tutela dei diritti civili;
- c) identificare, elaborare, attuare e sostenere anche in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali, progetti di cooperazione allo sviluppo, nei paesi ad alta marginalità ed insicurezza economica, nel rispetto dell'autodeterminazione dei beneficiari e della ecosostenibilità dei programmi;
- d) formare ed inviare volontari nei PVS, a sostegno di propri ed altrui progetti di sviluppo;

promuovere il commercio equo e solidale e la finanza
ica.

Associazione s'impegna altresì, sul territorio nazio-
le:

nella lotta alla povertà, alla marginalità e all'e-
lusione sociale;

nella promozione della cittadinanza attiva e respon-
sabile, specialmente tra i giovani e la pubblica ammi-
nistrazione;

nella promozione della cittadinanza europea e della
integrazione sociale e culturale tra le città d'Europa;
formando, sensibilizzando ed educando la società ci-
vile su detti temi, realizzando progetti di solida-
rità, di cooperazione e di integrazione sociale, cul-
turale ed economica.

2 Per il raggiungimento delle suddette finalità l'As-
sociazione può svolgere, a livello nazionale ed inter-
nazionale, tutte le attività ed operazioni necessarie,
direttamente connesse alla propria missione, ivi inclu-
te, a titolo esemplificativo, attività di formazione,
ricerca, di cooperazione, attività pubblicistiche ed
editoriali, locative, mobiliari ed immobiliari, con-
traendo a questo scopo mutui e consentendo l'accensione
di ipoteche; l'Associazione può anche svolgere attività
di raccolta fondi privati, attività commerciali margi-

nali, comunque collegate alle finalità associative, svolte secondo i termini e le modalità previste per le organizzazioni di volontariato nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 266/91 e successivi decreti di attuazione, nonché altre forme di autofinanziamento, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Articolo 5

Soci

5.1 Possono essere Soci le persone fisiche e/o giuridiche, italiane e/o straniere. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo svolto con l'Associazione.

5.2 Sono Soci coloro i quali intendono prendere parte alla vita dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie. La loro ammissione è soggetta alle seguenti modalità:

- a) richiesta d'adesione inoltrata al Consiglio Direttivo, correlata da curriculum vitae;
- b) approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) ratifica dell'Assemblea dei Soci.

I Soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Lo status di Socio non è soggetto a limiti temporali.

I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua il cui ammontare viene determinato dal consiglio direttivo.

Tutte le persone fisiche nonché tutti gli enti e le organizzazioni italiane e straniere possono divenire sostenitori dell'Associazione, contribuendo al finanziamento di singole campagne o iniziative della stessa.

Gli enti, le organizzazioni e le persone giuridiche, soci, sono rappresentate nell'Associazione dal loro legale rappresentante o da persona designata ad hoc.

5.3 La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni tramite lettera raccomandata non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

b) per grave violazione delle norme statutarie;

c) per mancato pagamento della quota sociale di due annualità successive, previo regolare avviso a provvedere;

d) per assenza ingiustificata da tre Assemblee ordinarie consecutive.

Sulla violazione delle norme statutarie delibera l'Assemblea a maggioranza di due terzi dei Soci presenti.

Tutte le dimissioni devono essere, comunque, ratificate in Assemblea.

Articolo 6

Organi sociali

6.1 Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Collegio dei Revisori.

6.2 Le cariche sociali hanno durata triennale, sono prestate a titolo gratuito e sono rinnovabili. L'incarico di operatore continuativo retribuito non è compatibile con la posizione di socio, di componente del Consiglio direttivo, di Presidente e di Sindaco revisore.

6.3 Le vacationes, eventualmente verificatesi all'interno di un organo collegiale durante il mandato, saranno coperte dall'organo stesso, qualora esse non superino 1/3 del numero dei componenti di tale organo, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Per vacationes superiori sarà convocata apposita Assemblea elettiva.

Articolo 7

Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione. In caso non sia disposto diversamente dal presente statuto, essa delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi sociali è previsto anche il voto per corrispondenza, le cui modalità saranno stabilite nel Regolamento attuativo dello Statuto.

La presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente; in sua assenza o vacanza, ad un altro membro del Consiglio direttivo.

7.2 L'Assemblea dei soci:

a) determina le linee politiche dell'Associazione individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale;

b) udita la relazione del Collegio dei Revisori, approva, a maggioranza semplice, i conti consuntivi annuali che le sono sottoposti dal Consiglio Direttivo; nonché il documento di programmazione annuale contenente il piano delle attività ed il bilancio preventivo;

c) delibera le modifiche statutarie, a maggioranza dei 2/3 dei presenti;

d) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;

e) ratifica, secondo quanto previsto nell'art. 5, l'accettazione dei Soci e delibera sull'esclusione degli stessi;

f) approva, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti le operazioni immobiliari riguardanti l'acquisto e la vendita delle sedi sociali, nonché il consuntivo

delle attività commerciali marginali come prima definite, e delle altre forme di autofinanziamento;

g) delibera l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, destinando il patrimonio e l'eventuale residuo attivo, secondo le leggi vigenti, a favore di altre ONLUS;

h) approva il Regolamento applicativo dello Statuto, proposto dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno entro il trenta aprile. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 30 giorni di anticipo.

7.4 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa oppure entro 30 giorni dalla richiesta di 1/3 dei Soci. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con quindici giorni d'anticipo.

7.5 Di ogni riunione di Assemblea si redigerà specifico verbale che sarà reso pubblico, con modalità da prevedere nel Regolamento, in modo da dare opportunità ai soci di apportare proposte di correzione, che il Consiglio Direttivo recepirà ed approverà, salvo ratifica all'Assemblea successiva.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' costituito dal Presidente che lo presiede di diritto, e da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

8.2 Il Consiglio direttivo dà attuazione alle linee politiche indicate dall'Assemblea, definendo le priorità, i tipi di azioni e gli strumenti sia tecnici che finanziari per realizzarli. Contribuisce alla formulazione e discussione, nonché approva i documenti di programmazione predisposti dagli uffici competenti.

8.3 Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea, previa approvazione, i conti consuntivi e l'analisi dello stato dell'Associazione, nonché il documento di programmazione annuale contenente il piano delle attività e il bilancio preventivo;
- b) stabilisce tempi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea, adottando allo scopo atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività di cui all'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle riservate dallo Statuto e dalle leggi all'Assemblea, e verificandone l'attuazione;
- c) appronta documenti politici e di indirizzo, da sot-



toporre all'Assemblea;

d) può avvalersi di una struttura tecnica di supporto per la progettazione, l'organizzazione e l'amministrazione dell'attività dell'Associazione, stabilisce i parametri retributivi dei contratti di lavoro sia dipendente che autonomo;

e) propone all'Assemblea le deliberazioni di sua competenza in materia di ammissione ed espulsione dei Soci, singoli o associazioni. In caso di ammissione di associazioni propone all'assemblea il regolamento applicativo che regola i rapporti tra l'organizzazione associata e GSI Italia;

f) fissa annualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari;

g) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria;

h) predispone il regolamento interno e le eventuali variazioni dello stesso e dello statuto, e dei regolamenti applicativi che regolano i rapporti con le organizzazioni associate a GSI Italia da presentare all'Assemblea;

i) approva l'adesione o il ritiro da federazioni, consorzi e reti di associazioni ed organismi nazionali ed internazionali;

j) delibera validamente con la maggioranza dei presen-

ti, in caso di parità ha preminenza il voto del Presidente;

k) sottopone all'Assemblea dei Soci le candidature per la nomina dei Revisori dei Conti.

8.4 Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, conferendo anche singoli incarichi all'interno o all'esterno del Consiglio stesso.

8.5 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.

8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Presidente di sua iniziativa, o entro sette giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

8.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa la maggioranza semplice dei componenti; delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Soci della stessa. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto; alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice degli stessi.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'As-



sociazione sia in giudizio sia di fronte a terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nonché istituzioni, enti e/o associazioni internazionali.

9.3 Il Presidente rappresenta altresì l'Associazione nelle sedi politiche e/o internazionali per tutte le attività di relazione, promozione e lobbying necessarie al perseguimento dei fini statutari.

9.4 Con le modalità fissate dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e garantisce l'esecuzione dei loro deliberati.

9.5 In caso d'impedimento o assenza, le funzioni del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale, sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente ad inizio del mandato.

9.6 Il Presidente può conferire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione.

9.7 Nei casi d'urgenza, il Presidente esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima seduta utile di consiglio.

Articolo 10

Il Collegio dei SINDACI

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri, professionalmente qualificati, che possono anche non fare parte dei Soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci su in-

dicazione del Consiglio Direttivo ed elegge al suo interno il proprio Presidente. Essi non possono avere rapporti di lavoro di dipendenza o di consulenza con l'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci controlla la tenuta della contabilità sociale, redige la relazione riguardante il bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e di tesoreria e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione e può procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio dei sindaci può avvalersi di consulenze tecniche esterne all'associazione per la certificazione dei bilanci sociali.

Articolo 11

PATRIMONIO

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione dispone di un fondo comune costituito da:

- a) quote annuali versate dai soci;
- b) contributi pubblici e/o privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dai contributi degli organismi internazionali;
- a) eventuali proventi derivanti da attività commerciali marginali previste per le organizzazioni di volonta-



riato e iniziative collegate allo scopo sociale;

b) beni mobili ed immobili acquisiti tramite acquisti, lasciti e donazioni.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 12

Bilancio

12.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

12.2 Il bilancio, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario, sottoscritti dal legale rappresentante e dal Collegio dei Revisori, sono a disposizione dei Soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dell'Associazione. Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile.

12.3 In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è fatto divieto di ogni distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a beneficio dei Soci, in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o connesse.

Articolo 13

MODIFICHE STATUTARIE

13.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta della maggioranza semplice dei Consiglieri o di $\frac{1}{4}$ dei Soci.

13.2 Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria, che delibera a maggioranza qualificata ($\frac{2}{3}$ dei Soci presenti).

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e messe a disposizione dei Soci trenta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 14

scioglimento

14.1 L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento dell'Associazione con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) ove siano presenti i $\frac{4}{5}$ (quattro quinti) dei Soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

14.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio e ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ad altre organizzazioni di volontariato aventi le stesse finalità, o per fini di pubblica utilità.

Articolo 15



NORME FINALI

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

F.TO: Antonio LOIACONO

FABIO DI RUSSO NOTAIO (segue impronta sigillo)

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI N. 18 FACCIA E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO NEI MIEI ATTI E SI
RILASCIA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

SPOLETO, Li 23 febbraio 2017

A handwritten signature in blue ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to read 'Roberto...'. The seal is circular with a star in the center and text around the perimeter, including 'NOTAIO IN SP...'. The signature and seal are both in blue ink.